

**Peruzzi, relatore.** Dirò pochissime parole per ripetere ciò che ho detto fin da principio.

Ognuno ragiona col proprio cervello, io ragiono col mio; i membri della Commissione ragionano col loro, che in questo è perfettamente all'unisono col mio. In questo articolo nulla si dà, se non eventualmente; tutto dipenderà dalla maggiore o minore fiducia che avranno i proprietari, gli enfiteuti, gli acquirenti. (*Conversazioni*)

**Presidente.** Vediamo di far silenzio e di terminare la discussione di questo disegno di legge, con un poco di calma.

**Peruzzi, relatore.** Parlerò brevemente, ma desidero di non essere troppo disturbato.

Tutto dipenderà dalla maggiore o minore fiducia che i proprietari, gli enfiteuti e gli acquirenti avranno nella prossima mutazione della legge attuale sul catasto. Vi è, per esempio, chi dice che, nel pendente progetto di perequazione fondiaria, la Commissione della Camera proponga di tener ferma l'imposta attuale per un certo numero di anni.

Se ciò si facesse, l'articolo 18 rimarrebbe senza applicazione, mentre altrimenti l'avrebbe dal momento in cui quella legge andasse in vigore. Insomma sarà quel che sarà.

Noi però abbiamo questa opinione: che, adottando la proposta ministeriale, non si incoraggeranno molto i proprietari attuali, nè gli acquirenti od enfiteuti, a fare il miglioramento agrario; e che in conseguenza sarà maggiore il numero degli ettari che il Governo sarà costretto ad espropriare; ed inoltre che sarà maggiore, molto probabilmente, la differenza tra il prezzo di acquisto dei terreni espropriati e il prezzo che si ricaverà dalla vendita. Infatti, quando si avrà questa minore speranza, è chiaro che saranno in numero minore i proprietari attuali che faranno le bonificazioni, e i prezzi di acquisto saranno offerti in una misura inferiore. Questo è naturale: lo consentiranno tutti. Or dunque è lecito il credere che, facendo come noi proponiamo, l'erario nazionale ci guadagnerebbe un tanto, in confronto di quello che accadrà se si vota l'articolo del Ministero o l'emendamento dell'onorevole Baccarini.

A questo proposito, siamo nel caso di ripetere un tal motto fiorentino: o pesce più corto, o pastrano più lungo; motto venuto dal fatto di un tale, che transitava per una porta della città avendo un pesce sotto il pastrano. Il gabelliere, vista la coda del pesce, gli disse: o pesce più corto, o pastrano più lungo. (*Viva ilarità*) E così dico io, in questo caso.

**Presidente.** Onorevole Baccelli Augusto, mantiene ella o ritira il suo emendamento aggiuntivo?

**Baccelli Augusto.** Onorevole presidente, sopra quel mio disegno di aggiunta non ho inteso la voce della Commissione, nè quella del presidente del Consiglio.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Io l'ho pregato di ritirarlo.

**Baccelli Augusto.** Allora lo ritiro, in obsequium... (*Si ride*)

**Presidente.** Allora lo ritira?

**Baccelli Augusto.** Sì.

**Presidente.** Allora verremo ai voti.

Ritirata la aggiunta dell'onorevole Baccelli Augusto, e l'onorevole Baccarini avendo accettato la nuova dizione dell'articolo 18 proposta dal Governo, abbiamo due proposte: quella della Commissione e quella del Ministero.

La proposta del Ministero, non è che un emendamento di quella della Commissione, e però ha la precedenza nella votazione.

Rileggo l'articolo 18 secondo la nuova formula: "L'aumento di rendita che si otterrà coi miglioramenti agrari dai terreni compresi nella zona indicata nell'articolo 1, è esente dalla imposta fondiaria per 20 anni, a decorrere dal secondo anno dopo quello del compiuto bonificamento. La stessa esenzione sarà concessa ai proprietari dell'Agro romano oltre la zona predetta, i quali eseguiranno a proprie spese e per proprio conto i miglioramenti agrari, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge. "

Pongo a partito l'articolo 18.

(*È approvato*).

" Art. 19. Per la esecuzione della presente legge, sarà provveduto col fondo di lire 1,200,000 stanziato al n° 5 della tabella D annessa alla legge 23 luglio 1881, n° 333, serie 3ª, ed al di più occorrente con appositi stanziamenti sul bilancio passivo del Ministero di agricoltura industria e commercio.

" Il Governo è autorizzato a fare anticipare il prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'articolo 1, dalla Cassa depositi e prestiti, rimborsando le anticipazioni e gli interessi col prezzo delle rivendite e la differenza col fondo e con gli stanziamenti sopradesignati. "

**Plebano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Plebano.** Io sono dispostissimo a votare questo disegno di legge, ma, per poter far ciò con maggior sicurezza e tranquillità, mi permetto di rivolgere